



Comune di Rimini

Dipartimento Servizi di Comunità
U.O. Politiche Abitative

Via M. d'Azeglio 13 - 47921 Rimini
tel. 0541/704721 fax 0541/704703
www.comune.rimini.it
ufficiocasa@comune.rimini.it
dipartimento2@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL "FONDO REGIONALE PER L' ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/2011 E SS.MM.II. – ANNO 2021.

PREMESSA

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2031 del 28/12/2020 e nelle deliberazioni assunte dal Comitato di Distretto Rimini nella seduta del 22/01/2021 viene indetto il presente Bando per la raccolta di domande di accesso al Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione" a partire da **venerdì 29 gennaio, con scadenza fissata per il 28 febbraio 2021, salvo eventuale proroga disposta dalla Regione.**

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

L'ambito territoriale del Bando è sovracomunale e comprende tutti i Comuni del Distretto Rimini (Comune di Rimini – Comune di Bellaria Igea Marina – Unione di Comuni Valmarecchia).

Entro il 15 marzo, **salvo eventuale proroga concessa dalla Regione**, il Comune Capofila del Distretto invierà alla Regione Emilia Romagna l'importo complessivo del fabbisogno delle domande ammesse a contributo.

La raccolta del fabbisogno avverrà unicamente tramite il portale del Comune Capofila disponibile al seguente indirizzo: <http://portaleservizieducativi.comune.rimini.it/UserLogin/LoginUser.aspx?AcceptsCookies=OK>;

ART. 1 – BENEFICIARI

Sono ammessi al contributo:

- 1) nuclei famigliari aventi ISEE compreso tra € 0,00 ed € 17.154,00;
- 2) nuclei famigliari aventi ISEE compreso fra 0,00 ed € 35.000,00 che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dall'emergenza COVID-19. La perdita o di diminuzione del reddito familiare è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:
 - cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età;
 - cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.,
 - cessazione, sospensione o consistente riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata,
 - lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019,
 - malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause diverse dal Covid-19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono essere chiaramente riconducibili all'emergenza COVID-19.

La riduzione del reddito familiare valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere superiore al 20% nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile, maggio dell'anno 2019.

Il reddito familiare dei trimestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:

- l'importo netto desunto dalle buste paga;
- il fatturato complessivo.

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata.

Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, per l'accesso al contributo è necessario autocertificare che il nucleo familiare non possiede liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

ART. 2 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande ammesse, provenienti da tutti i Comuni del Distretto saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte comprendenti:

- 1) nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 ed € 17.154,00;
- 2) nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 ed € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid-19;

All'interno delle due graduatorie, le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

ART. 3 – ALTRI REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- A1) cittadinanza italiana oppure
- A2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure
- A3) cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche;

- B) valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'inps nell'anno 2021 non superiore ad 17.154,00 (graduatoria 1) oppure € 35.000,00 (graduatoria 2). Nel caso non sia disponibile il valore ISEE dell'anno 2021 è possibile fare domanda con l'ISEE dell'anno 2020;

- D1) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta pagata;
Oppure
- D2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

ART. 4 – CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del "Fondo per l'emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1790/2013, 1221/2015 e n. 2365/2019;
2. avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6 comma 5 del D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
3. essere assegnatari, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1, al momento delle presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
4. essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;

ART. 5 – CONTRIBUTO

Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:

Graduatoria 1) – 40% delle risorse disponibili per il Distretto.

Graduatoria 2) – 60% delle risorse disponibili per il Distretto.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno della graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzata per l'altra graduatoria distrettuale.

Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500,00.

Di norma il contributo è concesso all'inquilino. In caso di accertata morosità nel pagamento del canone di locazione il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.

ART. 6 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT. Sono escluse spese condominiali ed accessorie.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

E' possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie di cui al precedente paragrafo "Formazione della Graduatoria";

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

I nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 ed € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid-19 dovranno allegare alla domanda le buste paga o il fatturato complessivo dei trimestri 2019 e 2020 (mesi di marzo, aprile, maggio).

ART. 8 – CONTROLLI

Il richiedente dovrà dichiarare di avere conoscenza che i Comuni effettueranno i controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, di norma, dopo la concessione del contributo.

A questo proposito si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R. 445/2000).

Saranno sottoposte ad un controllo più accurato, quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare ed immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo, in misura superiore al 30%, il Comune prima della erogazione del contributo, accerta preliminarmente che i Servizi Sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo, in misura superiore al 30%, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc) il Comune può erogare il contributo a seguito di un accertamento delle effettive condizioni economiche da effettuarsi a cura del Servizio Sociale. .

Art. 9) - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa –

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rimini, in qualità del "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali degli interessati.

2. Identità e i dati di contratto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Rimini con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 24, cap. 47921.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Rimini, piazza Cavour n. 27, e-mail protocollogenerale@pec.comune.rimini.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Rimini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepisaSpa (dpo-team@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Rimini per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita di consenso.

7. Destinatari dei dati personali

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio della attività istituzionali.

8. Trasferimento dei dati personali a paesi extra UE

I dati personali degli interessati non sono trasferibili al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche in seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I diritti

Gli interessati hanno diritto:

- Di accesso ai dati personali
- Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
- Di opporsi al trattamento
- Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istituzionale relativa al procedimento.

Dalla residenza municipale,

Il Responsabile
U.O. Politiche Abitative
Flavia Bagnoli